

**GECA 20/2019 - PROCEDURA APERTA IN 2 LOTTI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027**

**Chiarimenti 3**

**D.**

In relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato d'oneri speciale "Il fornitore del LOTTO 1 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027. Il fornitore del LOTTO 2 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+2021-2027", si conferma che l'assenza di "incompatibilità nell'assunzione di incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei POR Regione Lombardia nel periodo di programmazione 2021-2027", di cui ai chiarimenti pubblicati in data 05 settembre, è da intendersi anche nel caso in cui il fornitore presti assistenza tecnica ad un Organismo Intermedio dei Programmi cofinanziati dal FSE+ e dal FESR.

**R.**

Si conferma che l'aggiudicatario potrà assumere incarichi di assistenza tecnica per un Organismo Intermedio

**D.**

L'art. 16 del disciplinare di gara chiede di presentare un'offerta tecnica composta da 4 sezioni di cui la sezione C si riferisce alla composizione del team di lavoro che deve essere presentato mediante la compilazione di alcune tabelle da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000. A tal riguardo si chiede se è necessario inserire all'interno dell'Offerta tecnica un'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da C.I. contenente le tabelle seguite dai CV, che non verranno conteggiate nelle 20 cartelle previste o se l'autocertificazione, le tabelle e i CV possono costituire un allegato all'offerta tecnica denominato "Sezione C Caratteristiche, composizione del team di lavoro".

**R.**

Deve essere inserito tutto nell'offerta tecnica, le schede non sono conteggiate nelle 20 cartelle.

**D.**

Premesso che l'articolo 10, Capitolato d'oneri speciale, stabilisce: *"Il fornitore del LOTTO 1 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027. Il fornitore del LOTTO 2 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+2021-2027"*.

Considerato che il tenore letterale della disposizione sembrerebbe precludere all'aggiudicatario della gara la possibilità di sottoscrivere ogni contratto, relativo a qualsivoglia tipologia di servizi, a prescindere dalla natura del finanziamento (*"a qualsiasi titolo"*), nel caso in cui i destinatari possano essere anche

astrattamente intenzionati a presentare un progetto a valere sul POR FSE e POR FESR 2021-2027, rendendo tale previsione nei termini formulata illogica ed irragionevole, tenuto conto dell'indeterminatezza dell'espressione "*a qualsiasi titolo*", nonché dell'impossibilità di conoscere preventivamente le intenzioni del soggetto beneficiario assistito "*a qualsiasi titolo*", con riguardo alla possibilità che lo stesso presenti progetti a valere sui citati fondi strutturali.

Rilevato che la predetta formulazione, pur riguardando la fase esecutiva del contratto, assurge ad essere un ostacolo alla partecipazione della gara, appare in contrasto con i principi stabiliti dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo cui "*L'aggiudicazione degli appalti pubblici (...) deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare (...) la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.* (cfr. Paragrafo 1 del Considerando, Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), oltretutto con l'articolo 30, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: "*Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (...)*".

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che: "*il principio del favor participationis di cui deve certamente tenersi conto nella predisposizione della disciplina di una procedura ed evidenza pubblica, tende in linea di principio ad evitare l'introduzione di una barriera di ingresso anticompetitiva che restringa, in modo non ragionevole e non necessario, la platea dei potenziali competitori*" (cfr., *ex multis*, TAR Emilia Romagna, Parma, Sezione I, sentenza 22 aprile 2013, n. 175; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20 settembre 2012, n. 5009).

A fronte di quanto sopra rappresentato, si chiede a codesta Amministrazione di voler specificamente chiarire la portata applicativa dell'espressione "*a qualsiasi titolo*", onde evitare un'irragionevole lesione dei principi sopra menzionati, nel senso di specificare se è possibile stipulare contratti di collaborazione e/o di assistenza tecnica per attività estranee a quelle per cui i soggetti hanno presentato progetti sul POR FSE+ 2021-2027 e sul POR FESR 2021-2027.

Ciò, tenuto conto, altresì, delle prese di posizione assunte dalla Stazione Appaltante, nei Chiarimenti nn. 1 e 2, di recente pubblicati, allorché ha precisato rispettivamente che le obbligazioni poste a carico del fornitore, di cui all'articolo 10, Capitolato d'onere speciale, "*Non comportano una incompatibilità nell'assunzione di incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei POR Regione Lombardia nel periodo di programmazione 2021-2027*" e che "*Non sono ammessi contratti che riguardano l'assistenza ad un beneficiario di un contributo POR per tutte le attività inerenti al ciclo di vita del progetto*".

## **R.**

La formulazione dell'art. 10 del capitolato speciale d'onere non viola in alcun modo il principio del *favor participationis*.

Si conferma che è possibile stipulare contratti di collaborazione e/o di assistenza tecnica ad un beneficiario di contributi a valere sul POR FSE+ 2021-2027 e sul POR FESR 2021-2027 solo qualora le attività oggetto del contratto non riguardino attività inerenti al ciclo di vita del progetto.

## **D.**

L'articolo 10, Capitolato d'onere speciale, ha stabilito che: "*Il fornitore del LOTTO 1 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027. Il fornitore del LOTTO 2 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FSE+ 2021-2027 di*

*Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+2021-2027”.*

Nel Chiarimento n.1, codesta Stazione Appaltante ha specificato che le obbligazioni poste a carico del fornitore, di cui all’articolo 10, Capitolato d’oneri speciale, *“Sono estese a tutta la durata del periodo di programmazione”*, conferendo ultrattività rispetto al termine di esecuzione della commessa ad un vincolo già di per sé gravoso.

Nel rinviare alle argomentazioni normative e giurisprudenziali riportate nel Quesito n. 1, alle quali si fa espresso rinvio, si chiede a codesta Amministrazione di chiarire la durata delle obbligazioni poste a carico del fornitore, onde evitare che l’estensione delle stesse oltre la durata dell’appalto, derivante dall’interpretazione dalla stessa fornita nel Chiarimento n. 1, possa condurre ad un’evidente ed irrimediabile violazione dei principi di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza, nonché di *favor participationis* degli operatori economici alla presente procedura di gara.

**R.**

Nel ribadire che la formulazione dell’art. 10 del capitolato speciale d’oneri non viola in alcun modo il principio del *favor participationis* si conferma quanto riportato nel Chiarimento n. 1. Si tratta infatti di previsioni del capitolato dirette a evitare casi di incompatibilità che potrebbero verificarsi proprio durante l’attuazione dei POR.

**D.**

L’articolo 6, Capitolato d’oneri speciale ha previsto che *“I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027. (...) I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+ 2021-2027”*.

Nel Chiarimento n. 1, codesta Stazione Appaltante ha precisato che le obbligazioni poste a carico del fornitore, di cui all’articolo 10, Capitolato d’oneri speciale, devono intendersi estese a tutta la durata del periodo di Programmazione 2021-2027.

Alla luce di quanto sopra, chiarisca codesta Amministrazione se la durata delle obbligazioni poste a carico del fornitore, oltre il termine di esecuzione della commessa, debba intendersi estesa anche ai contratti stipulati con i componenti del gruppo di lavoro, tenuto conto, altresì, che dall’eventuale risposta positiva al presente quesito conseguirebbe l’obbligo di prevedere apposite clausole di esclusiva nei singoli contratti con i professionisti inclusi nel gruppo di lavoro, per l’intera durata della Programmazione 2021/2027, previo pagamento di appositi corrispettivi che incideranno sulla stima dell’offerta economica.

**R.**

Si conferma che l’obbligo di astensione riguarda anche i componenti del team di lavoro per la medesima finalità di cui alla precedente risposta n. 4, ovvero evitare casi di incompatibilità che potrebbero verificarsi proprio durante l’attuazione dei POR.

**D.**

Premesso che l’articolo 6, Capitolato d’oneri speciale, stabilisce in relazione ai Lotti 1 e 2 che *“I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027. (...) I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+ 2021-2027”*.

Considerato che la formulazione della previsione preclude *a priori* ai professionisti del gruppo di lavoro la sottoscrizione di ogni contratto di collaborazione per servizi non afferenti ai fondi SIE (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, collaborazione per la predisposizione del modello 231, per l'adeguamento alla normativa sul trattamento dei dati personali, etc), in favore di soggetti che anche solo potenzialmente intendano presentare progetti a valere sul POR FESR e POR FSE 2021-2027.

Ciò posto, nel ribadire le medesime argomentazioni normative e giurisprudenziali incluse nel Quesito n. 1, alle quali si fa espresso rinvio, chiarisca la Stazione appaltante l'espressione "*a qualsiasi titolo*" di cui all'articolo 6, Capitolato d'oneri speciale, in quanto un'interpretazione letterale comporterebbe la lesione della libera prestazione di servizi e del *favor participationis*, nella parte in cui non consente ai componenti del gruppo di lavoro proposto dall'aggiudicatario di prestare attività "*a qualsiasi titolo*" in favore di soggetti che intendono presentare progetti sui fondi strutturali sopra richiamati.

**R.**

Si veda la risposta n. 3

**D.**

Si conferma che nel caso di partecipazione a entrambi i lotti è sufficiente produrre una sola polizza fidejussoria indicante nell'oggetto gli estremi di Lotto 1 e Lotto 2? Si conferma che il contributo ANAC va pagato una sola volta con riferimento ad entrambi i Lotti?

**R.**

In caso di partecipazione a entrambi i lotti è sufficiente un'unica polizza indicante nell'oggetto gli estremi di entrambi i lotti e con un importo totale di € 6.040,00.

Il contributo ANAC va pagato per ciascun lotto al quale si intende partecipare.